

- La gestione della sicurezza negli appalti.
- Le principali misure di prevenzione per la tutela dei lavoratori in agricoltura.
- Le sanzioni e le loro modalità di estinzione

● **Dott. Fabrizio Turati**
Coordinatore UOC SPISAL Azienda ULSS 5 Polesana

Campo di applicazione

Applicazione delle norme di sicurezza anche a terzi che accedono nei luoghi di lavoro - Cassazione Penale Sez. IV - Sentenza n. 23147 del 12 giugno 2012:

*"le norme antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori, ..., ma sono dettate anche a tutela dei terzi, cioè di tutti coloro che, per una qualsiasi legittima ragione, accedono nei cantieri o comunque in luoghi ove vi sono macchine che, se non munite dei presidi antinfortunistici voluti dalla legge, possono essere causa di eventi dannosi. **Le disposizioni prevenzionali, infatti, sono da considerare emanate nell'interesse di tutti, finanche degli estranei al rapporto di lavoro, occasionalmente presenti nel medesimo ambiente lavorativo, a prescindere, quindi, da un rapporto di dipendenza diretta con il titolare dell'impresa".***

Definizioni



Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente

- individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività;
- elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3 (DUVRI – Documento Unico di Valutazione Rischi Interferenziali), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;

Obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente

- prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;


...

- nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;

TESSERA PERSONALE DI RICONOSCIMENTO (L. 248 / 4.8.06)	
	ROSSI MARIO
	Nato il : 31/10/1960
	A : Bergamo
	Qualifica : Muratore
	Matricola : 09
Cod. Inail : 987456 /bg	
Cod. Inps : 123456 / bg	
COSTRUISCI BENE SPA VIALE DELL'EDILIZIA 14 - BERGAMO - BG P. IVA 01304756169 - REG. IMP. BG - 123456	

Definizioni

Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;



Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

Identificazione del preposto

Sentenza n° 3483 del 05/04/1996 - Corte di Cassazione Penale - sez. IV

Preposto è colui che, nel suo settore, prende decisioni e sovrintende al lavoro eseguito da altri pur potendo, ove occorra, contribuire alla realizzazione dello stesso.

Sentenza n° 74 del 11/01/1988 - Corte di Cassazione Civile

Con riguardo alle misure preventive degli infortuni sul lavoro e alla conseguente responsabilità in caso di mancata adozione delle stesse, la figura del "preposto", prevista dall'art. 4 del D.P.R. n. 547 del 1955 che pone a suo carico, in sostituzione del datore di lavoro,

l'attuazione delle misure di prevenzione ove il preposto stesso eserciti, diriga o sovrintenda ad attività considerate pericolose, non richiede alcuna particolare qualificazione o requisito o titolo professionale, essendo sufficiente che si tratti di persone tecnicamente capaci.

Identificazione del preposto

In caso di mancata osservanza delle misure di sicurezza da parte di uno o più lavoratori, il capo reparto non può limitarsi a rivolgere benevoli richiami, ma deve informare senza indugio il datore di lavoro o il dirigente legittimato a infliggere richiami formali e sanzioni a carico dei dipendenti riottosi (Cass. pen. sez. IV, 13/7/1990 n. 10272).

Sentenza del 10/01/1989 - Cassazione penale, sez. IV

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, le misure di sicurezza per la tutela dei lavoratori devono essere attuate sempre, anche contro la loro volonta', e devono essere fatte osservare dal datore di lavoro e dai preposti.

Obblighi del Preposto

1. ..omissis...:

- a) **sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;**
- b) **verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;**
- c) **richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;**



Obblighi del Preposto

1. ..omissis...:

d) **informare** il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; f)

segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata

• durante la vigilanza, **se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro** e al dirigente le non conformità rilevate;

Definizioni

Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.



Definizioni

Lavoratore equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;

Obblighi dei Lavoratori

- a) contribuire, ..., all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ...
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, ...
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione ...;
- e) segnalare immediatamente ... le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, ...;
- f) non rimuovere o modificare ... i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ...;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento ...;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Campo di applicazione

11. Nei confronti dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222 del codice civile si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 26.
12. Nei confronti dei componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, dei coltivatori diretti del fondo, degli artigiani e dei piccoli commercianti e dei soci delle società semplici operanti nel settore agricolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21.



Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare e ai lavoratori autonomi

1. I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti **devono**:

a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;

b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;

c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.

Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare ①

1. I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:

a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III, nonché idonee opere provvisorie in conformità alle disposizioni di cui al Titolo IV;⁵⁹

b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III;

Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare ②

2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico **hanno facoltà di:**

a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;

b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.



Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione ①

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:

a) verifica, ..., l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data ..., la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (atto di notorietà);

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione ②

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione ③



3. **Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento , elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI)** che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione ④



3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

Obblighi connessi ai contratti d'appalto e d'opera o di somministrazione ⑤

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato

Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione ⑥

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, ..., devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso. ...
- 8-bis. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.

Esempi di appalti in agricoltura:

- **Edilizia (nuove costruzioni, manutenzioni (anche impianti), rimozione eternit, ristrutturazioni, installazione fotovoltaico, ...)**
- **Contoterzisti (trattamenti con fito sanitari, lavorazioni agricole, ...)**
- **Lavori sul campo (raccolta frutta/verdura, vendemmia, ...)**

Art.26 D.Lgs. 81/08 - Sanzioni

1. Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

- Art. 26, co. 1, lett. a): arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.423,83 a 6.834,44 euro (No verifica idoneità appaltatore)
- Art. 26, co. 1, lett. b): arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.067,88 a 5.695,36 euro (No informazione rischi presenti)
- Art. 26, co. 2 e 3, primo periodo: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro (No cooperazione/DUVRI)

Altri soggetti

- 8-bis: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro (No nomina preposto)

Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

- Art. 26, co. 8: sanzione amministrativa pecuniaria da 142,38 a 711,92 euro per ciascun lavoratore (No tesserino)

Le principali misure di prevenzione in agricoltura

- **Idoneità del lavoratore**
- **Informazione**
- **Formazione**
- **Addestramento**
- **Idoneità di macchine e attrezzature/ambienti**
- **Vigilanza**

Le principali misure di prevenzione in agricoltura

- Idoneità del lavoratore:

La sorveglianza sanitaria comprende:

- a) visita medica, anche in fase preassuntiva, preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;

Le principali misure di prevenzione in agricoltura

- **Idoneità del lavoratore:**

- c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;**
- d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;**
- e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, qualora sia ritenuta necessaria dal medico competente al fine di verificare l'idoneità alla mansione. Qualora non ritenga necessario procedere alla visita, il medico competente è tenuto a esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.**

DECRETO INTERMINISTERIALE 27

marzo 2013

Semplificazione in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo

Le disposizioni ... si applicano nei confronti dei lavoratori stagionali che svolgono presso la stessa azienda un numero di giornate non superiore a cinquanta nell'anno, limitatamente a lavorazioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali. In relazione alle lavorazioni ..., ad eccezione di quelle che comportano esposizione a rischi specifici, in relazione ai quali deve essere garantita la effettuazione della sorveglianza sanitaria, gli adempimenti in materia di controllo sanitario si considerano assolti, su scelta del datore di lavoro, senza aggravii di costi per i lavoratori, mediante visita medica preventiva, da effettuarsi dal medico competente ovvero dal dipartimento di prevenzione della ASL.

DECRETO INTERMINISTERIALE 27

marzo 2013

Semplificazione in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo

La visita medica preventiva di cui al comma 1 ha validità biennale e consente al lavoratore idoneo di prestare, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici, la propria attività di carattere stagionale, nel limite di 50 giornate l'anno, effettuate anche presso altre imprese agricole, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici.

L'effettuazione e l'esito della visita medica devono risultare da apposita certificazione,

Il datore di lavoro è tenuto ad acquisire copia della certificazione

DECRETO INTERMINISTERIALE 27

marzo 2013

Semplificazione in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo

Gli adempimenti relativi alla informazione e formazione, limitatamente ai lavoratori individuati dal presente decreto, si considerano assolti mediante consegna al lavoratore di appositi documenti, certificati dalla ASL ovvero dagli enti bilaterali e dagli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale, che contengano indicazioni idonee a fornire conoscenze per l'identificazione, la riduzione e la gestione dei rischi nonché a trasferire conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e all'identificazione e eliminazione, ovvero alla riduzione e gestione, dei rischi in ambiente di lavoro.

Ai lavoratori provenienti da altri Paesi deve essere garantita la comprensione della lingua utilizzata nei documenti relativi alla informazione e formazione.

TRATTORE

Strumento di supporto N. 2.1

- Lo strumento di supporto individua le **misure di prevenzione e protezione** per le attrezzature definite nella descrizione.
- Il datore di lavoro tra le **misure di prevenzione e protezione** sotto riportate attua quelle correlate alle attrezzature effettivamente presenti in azienda.
- Le **misure di prevenzione e protezione** sono associate alla valutazione dei rischi considerati nella presente scheda.



Descrizione		Riferimenti
<p>Lo strumento di supporto tratta qualsiasi trattore agricolo o forestale a ruote o cingoli, a motore, avente almeno due assi e una velocità massima per costruzione non inferiore a 6 km/h, progettato appositamente per tirare, spingere, portare o azionare determinate attrezzature intercambiabili destinate ad usi agricoli o forestali, oppure per trainare rimorchi agricoli o forestali. L'utilizzatore deve essere dotato di patentino di abilitazione all'uso.</p>		<ul style="list-style-type: none"> • D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I). • D.Lgs. 285/1992. • D.Lgs. 17/2010. • D.M. 19/11/2004. • D.M. 07/04/2011. • Accordo Stato Regioni 22/2/2012. • Regolamento (UE) 167/2013 • D.l. 20/05/2015.

Documentazione	Riferimenti
<p>Trattori non immatricolati Certificato di conformità o dichiarazione di conformità al tipo omologato.</p> <p>Trattori immatricolati Carta di circolazione.</p>	<p>D.M. Infrastrutture e Trasporti del 19/11/2004 di recepimento della direttiva 2003/37/CE. D.Lgs. 285 30/04/1992 (art. 76, comma 6). Regolamento (UE) n. 167/2013.</p>
<p>Trattori immessi sul mercato dal 6/3/2010 e fino al 31/12/2015 Dichiarazione di conformità alla Direttiva 2006/42/CE. Manuale di istruzioni o istruzioni per l'uso.</p>	<p>D.Lgs. 17/2010 di attuazione della direttiva 2006/42/CE. D.M. Infrastrutture e Trasporti del 7.4.2011 di recepimento della direttiva 2010/52/CE.</p>
<p>Trattori omologati a partire dal 7/5/1997 Allegato tecnico.</p>	<p>D.M. Infrastrutture e Trasporti del 19/11/2004 di recepimento della direttiva 2003/37/CE. Regolamento (UE) n. 167/2013.</p>
<p>Documentazione attestante l'avvenuta informazione, formazione, addestramento e abilitazione dell'operatore addetto all'uso del trattore.</p>	<p>Artt. 36, 37 e 73 del D.Lgs. 81/2008. Accordo Stato Regioni 22/2/2012.</p>
<p>Operazioni di manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza. I risultati dei controlli devono essere riportati per iscritto.</p>	<p>D.Lgs. 81/08, Art. 71, comma 4, lett. a), p.to 2, comma 8, lett. b) e comma 9.</p>

Rischi	Misure di prevenzione e protezione
<p>Capovolgimento</p>	<p>Il trattore deve essere dotato di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dispositivo di protezione in caso di capovolgimento (ROPS) che garantisce un determinato volume di sicurezza in corrispondenza del posto di guida; • cintura di sicurezza per il sedile del conducente e per l'eventuale sedile del passeggero. Trasportare passeggeri in campo <u>solo se</u> il dispositivo di protezione in caso di capovolgimento garantisce una adeguata protezione anche per i passeggeri. In caso contrario è possibile trasportare i passeggeri <u>unicamente</u> in fase di circolazione su strada pubblica; • zavorre, se specificatamente previste dal costruttore del trattore.

	<p>Il rischio di capovolgimento è significativamente influenzato anche dalla presenza di attrezzature portate, semi-portate o trainate collegate al trattore.</p> <p>Nel caso di lavorazioni in cui potrebbe essere necessario avere un ingombro ridotto in altezza (ad esempio lavoro all'interno di una serra, in un frutteto o vigneto) è preferibile l'impiego di trattori dotati di cabine ROPS a profilo compatto o ROPS di tipo fisso a profilo compatto.</p> <p>Per i trattori dotati di ROPS abbattibili si raccomanda, ove non presenti, l'installazione di dispositivi agevolatori (es. molle a gas) per facilitare il posizionamento nella configurazione di sicurezza (verticale) del telaio di protezione.</p> <p>In linea generale, ai fini della prevenzione del capovolgimento trasversale, per trattori senza zavorre si possono indicare i seguenti valori di pendenza massima (i_{max}) oltre i quali il rischio risulta molto alto:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>per trattori a 2 ruote motrici</td> <td>$i_{max} = 25 - 30 \%$</td> <td>$\alpha = 14^\circ - 16,7^\circ$</td> </tr> <tr> <td>per trattori a 4 ruote motrici</td> <td>$i_{max} = 30 - 35 \%$</td> <td>$\alpha = 16,7^\circ - 19,3^\circ$</td> </tr> <tr> <td>per trattori a cingoli</td> <td>$i_{max} = 50 - 55 \%$</td> <td>$\alpha = 26,5^\circ - 28,8^\circ$</td> </tr> </table>	per trattori a 2 ruote motrici	$i_{max} = 25 - 30 \%$	$\alpha = 14^\circ - 16,7^\circ$	per trattori a 4 ruote motrici	$i_{max} = 30 - 35 \%$	$\alpha = 16,7^\circ - 19,3^\circ$	per trattori a cingoli	$i_{max} = 50 - 55 \%$	$\alpha = 26,5^\circ - 28,8^\circ$
per trattori a 2 ruote motrici	$i_{max} = 25 - 30 \%$	$\alpha = 14^\circ - 16,7^\circ$								
per trattori a 4 ruote motrici	$i_{max} = 30 - 35 \%$	$\alpha = 16,7^\circ - 19,3^\circ$								
per trattori a cingoli	$i_{max} = 50 - 55 \%$	$\alpha = 26,5^\circ - 28,8^\circ$								
Impigliamento, pizzicamento e cesoiamento	<p>Il trattore deve essere dotato di protezioni che impediscono l'accesso alle zone pericolose degli elementi mobili che possono rappresentare una fonte di pericolo in caso di contatto non intenzionale. Le parti del trattore protette sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • presa di potenza sia anteriore che posteriore; • cinghie per la trasmissione del moto (es. alternatore, dinamo, ventola); • ventola del sistema di raffreddamento; • elementi che possono determinare pericolo di pizzicamento e cesoiamento con l'operatore in posizione di guida (es. sistema di snodo nei trattori articolati); • altri organi in movimento (es. albero cardanico di trasmissione del moto alle ruote anteriori). 									
Contatto con parti calde	<p>Il trattore deve essere dotato di protezioni delle superfici esterne dei componenti del sistema di scarico dei gas (silenziatore, collettore, ecc.) e delle superfici esterne dei cilindri e delle testate, se in prossimità della zona di accesso al posto di guida.</p>									
Scivolamento, caduta	<p>Il trattore deve essere dotato di mezzi di accesso al posto di guida (gradini, scalette, maniglie e corrimano) se la distanza verticale della piattaforma del posto di guida rispetto al livello del suolo supera i 550 mm. Sul trattore devono essere installati maniglie in modo tale da garantire all'operatore tre punti di appoggio/presa durante le fasi di accesso o di uscita dal posto di guida. Nei trattori cingolati, i cingoli e i pattini dei cingoli sono utilizzati come gradini d'accesso se sono previsti tre punti di contatto complessivi per l'operatore. Se il cingolo è utilizzato come gradino, la distanza verticale dal cingolo alla piattaforma di guida non è superiore a 500 mm.</p>									
Spostamento involontario	<p>Il trattore deve essere dotato di dispositivi che impediscono l'avviamento del motore se tale operazione rischia di provocarne lo spostamento incontrollato (es. con marcia inserita) o il movimento della presa di potenza anteriore o posteriore.</p>									
Movimento incontrollato	<p>Il trattore deve essere dotato di un allarme acustico e visivo che avvisa l'operatore quando lascia il posto di guida senza aver inserito il freno di stazionamento (<i>il requisito si applica per i trattori fabbricati a partire dal 29 dicembre 2009</i>).</p>									
Investimento o urto	<p>Il trattore deve essere dotato di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dispositivo retrovisore sul lato sinistro (non è necessario nei trattori non immatricolati che non possono circolare su strada pubblica); • tergicristallo nel caso in cui è presente un parabrezza; • dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa; • segnalatore acustico. 									
Rumore	<p>Il trattore deve essere dotato di silenziatore della parte terminale del sistema di scarico dei gas esausti (marmitta).</p> <p>Il manuale d'uso deve indicare il livello di rumore udito dall'operatore (<i>il requisito si applica per i trattori fabbricati a partire dal 2 settembre 2012</i>).</p>									
Vibrazioni	<p>Il manuale d'uso deve indicare il livello delle vibrazioni verticali del sedile del conducente (<i>il requisito si applica per i trattori fabbricati a partire dal 2 settembre 2012</i>).</p>									

SCHEDA
di supporto
N. 2.3


ALBERO CARDANICO

- Lo strumento di supporto individua le **misure di prevenzione e protezione** per le attrezzature definite nella descrizione.
- Il datore di lavoro tra le **misure di prevenzione e protezione** sotto riportate attua quelle correlate alle attrezzature effettivamente presenti in azienda.
- Le **misure di prevenzione e protezione** sono associate alla valutazione dei rischi considerati nella presente scheda.



Descrizione

La scheda individua i requisiti di sicurezza di alberi cardanici di trasmissione dalla presa di potenza e delle loro protezioni che collegano macchine semoventi (o trattori) al primo supporto fisso delle macchine riceventi.



Legislazione, normativa tecnica e documenti tecnici di riferimento

D. Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I)
DPR 459/96
D. Lgs. 17/2010

Documentazione

Riferimenti

Certificato di conformità alla direttiva 98/37/CE per gli alberi cardanici immessi sul mercato o in servizio dal 21/09/1996 al 5/3/2010.

Certificato di conformità alla direttiva 2006/42/CE per gli alberi cardanici immessi sul mercato o in servizio dal 6/3/2010.

Istruzioni per l'uso, obbligatorie per gli alberi cardanici immessi sul mercato o in servizio dopo il 21/09/1996

Documentazione attestante l'informazione, formazione e addestramento dell'operatore addetto all'uso dell'albero cardanico.

Effettuazione delle operazioni di manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza. I risultati dei controlli devono essere riportati per iscritto.

DPR 459/96 di attuazione della direttiva 98/37/CE

D. Lgs. 17/2010 di attuazione della direttiva 2006/42/CE

DPR 459/96, D. Lgs. 17/2010

Artt. 36, 37 e 73 del D.Lgs. 81/2008

D. Lgs. 81/08, art. 71, comma 4, lett. a), p.to 2, comma 8, lett. b) e comma 9


Rischi

Impigliamento,
pizzicamento
cesoiamento


e

Misure di prevenzione e protezione

L'albero cardanico universale e l'albero cardanico grandangolare devono essere muniti di protezioni delle forcelle e del tubo telescopico come indicato in figura:



1. Presa di potenza (p.d.p.)
2. Albero ricevitore della macchina operatrice (a.r.m.)
3. Forcella esterna del cardano corrispondente alla p.d.p.
4. Forcella esterna del cardano corrispondente alla a.r.m.
5. Estremità della forcella interna del giunto cardanico
6. Giunto cardanico
7. Forcella doppia
8. Estremità della forcella doppia del giunto cardanico
9. Giunto cardanico di trasmissione grandangolare
10. Cono di protezione
11. Tubo di protezione
12. Cuscinetto di protezione
13. Protezione separata del giunto cardanico di trasmissione grandangolare
14. Sistema di trattenuta
15. Protezione dell'albero cardanico di trasmissione della p.d.p.
16. Protezione dell'albero cardanico di trasmissione grandangolare dalla p.d.p.




Deve essere garantita una sovrapposizione assiale di almeno 50 mm tra la cuffia di protezione dell'albero cardanico e la protezione della presa di potenza del trattore.

Deve essere garantita una sovrapposizione assiale tra la cuffia di protezione dell'albero cardanico e la protezione dell'albero ricevitore della macchina operatrice (contro cuffia) pari ad almeno 50 mm. Questa sovrapposizione minima deve essere anche applicata ai dispositivi di protezione degli alberi cardanici di trasmissione grandangolari e quando si utilizzano frizioni o altri componenti.

L'albero cardanico deve essere munito di un sistema di trattenuta (catenella) atto a impedire la rotazione della protezione dell'albero cardanico. Il sistema di trattenuta deve essere collegato alla protezione dell'albero cardanico e munito di un sistema di aggancio (moschettoni) per il suo ancoraggio a parti fisse della macchina.

Il sistema di blocco dell'albero cardanico alla presa di potenza del trattore non deve presentare punti di impigliamento (misura applicabile a partire dal 3 marzo 2021).



A partire dal 3 marzo 2021 è possibile impiegare una protezione dell'albero cardanico il cui sistema di blocco sulla presa di potenza/albero ricevitore della macchina operatrice sia azionabile dall'esterno della protezione e non ruoti con l'albero cardanico. In questo caso il sistema di blocco deve:

- richiedere due azioni distinte e separate (ad esempio spinta e rotazione); oppure
- richiedere l'uso di entrambe le mani per sbloccare il sistema di blocco il cui dispositivo di attuazione deve essere posizionato in modo tale che la protezione della presa di potenza del trattore e la protezione dell'albero ricevitore della macchina operatrice forniscano protezione da contatti accidentali con il dispositivo di blocco mentre l'albero cardanico è in rotazione.



SCHEDA N.
4.4

ALLEVAMENTO BOVINO – SUINO
GESTIONE LIQUAMI



- Il datore di lavoro tra le misure di prevenzione e protezione sotto riportate attua quelle correlate ai **rischi** effettivamente presenti in azienda.
- Le **misure di prevenzione e protezione** relative a rischi presenti in azienda e non considerati nella presente scheda (o parzialmente trattati o non totalmente corrispondenti alla realtà aziendale) dovranno essere integrate dal datore di lavoro.

La gestione dei reflui degli allevamenti, sia bovini che suini, avviene in modi molto vari, in ragione di diversi sistemi di allevamento e di alimentazione, diversi impianti di raccolta, stoccaggio e smaltimento.

Gli stoccaggi possono avvenire in vasche interrato, vasche fuori terra (parzialmente o completamente), prefabbricate o costruite in opera, o ancora in lagune.

I reflui bovini possono essere lavorati tal quali o subire un processo di separazione meccanica, da cui deriva una frazione liquida ed una solida.

I reflui suini sono generalmente liquidi, mentre quelli bovini sono semisolidi /palabili, di consistenza variabile in ragione dell'alimentazione e dell'uso di paglia nella lettiera e dell'eventuale uso di acqua di lavaggio e o sistemi di ruscellamento (tipo flushing).

Requisiti strutturali e misure di sicurezza

Stabilità statica: in sede di progetto deve essere verificata la stabilità statica delle vasche, sia in relazione al rischio sismico, sia mediante una accurata verifica dei cedimenti attesi del terreno.

Verifica idrogeologica: Deve essere verificata la natura del terreno su cui verrà costruita la vasca ai fini della tutela degli acquiferi e, se del caso, dovranno essere adottati i relativi accorgimenti

Progettazione strutturale: le strutture devono essere progettate in modo da limitare al minimo la presenza di dislivelli, di garantire gli spazi manutentivi sicuri, evitare di preconstituire luoghi confinati e a ridotta ventilazione. Le zone praticabili dovranno essere dotate di protezioni anticaduta robuste e non scalabili, e di pavimentazione a ridotta scivolosità.

Progettazione impiantistica: Gli impianti meccanici devono essere progettati in modo da garantire elevata affidabilità e facile e sicura manutenzione. Gli impianti devono essere marcati CE come insiemi di macchine. Gli impianti elettrici devono essere progettati e realizzati tenendo conto degli ambienti "aggressivi" in cui dovranno lavorare e della possibile presenza di atmosfere esplosive dovute alla presenza di gas infiammabili.

Principali tipologie di stoccaggio





I gas di fermentazione sono sempre presenti in miscele caratterizzate da grande variabilità dovuta ai diversi sistemi di gestione ed alle tipologie delle strutture

Rischi tipici

- Caduta delle persone da dislivelli
- Annegamento o soffocamento per caduta nelle vasche
- Soffocamento per inalazione di gas tossici o nocivi
- Contatti accidentali con organi in movimento
- Rischio di elettrocuzione
- Rischio da atmosfere esplosive
- Rischio biologico

Operazioni/Pericoli	Rischi	Misure di Prevenzione e Protezione (1)
Transito su pavimentazioni scivolose, non regolari	Scivolamento, caduta, inciampo, traumi ai piedi	T: Utilizzare materiali antiscivolo lavabili. Per le vecchie pavimentazioni eseguire regolarmente trattamenti di rigatura DPI: Utilizzare calzature di sicurezza con suola antiscivolo, protezione inferiore e superiore
Avvicinamento alle vasche per prelievo liquami, per ossigenazione o riparazioni, o controlli	Caduta in vasca	T: Garantire, sia sui perimetri delle vasche che in corrispondenza dei dislivelli, protezioni anticaduta, robuste, possibilmente non scalabili, di altezza fino a m 1,8 (non inferiore a m 1,5). Dotare le vasche interrate di un cordolo in c.a. alto 0,3 m continuo, sopra il quale disporre la recinzione. T: Le aperture per consentire i prelievi con carri-botte devono essere di luce minima per consentire l'accesso del pescante e facilmente richiudibili. Meglio prevedere sistemi di prelievo con pozzetto separato o con presa esterna che non richiedano l'accesso diretto alla vasca. T: Per il controllo dei livelli nelle vasche fuori terra predisporre piattaforma di lavoro con scala fissa, posta ad un'altezza inferiore di 1,5 m dal bordo vasca. Non utilizzare scale portatili. O/P: Stabilire procedura specifica per il prelievo di liquami dalla vasca, con obbligo di richiusura dei cancelli aperti. F/I: Formazione specifica del personale aziendale e procedura per contoterzisti incaricati dei prelievi
Ossigenazione dei liquami mediante insufflazione di aria o mediante mescolamento	Intossicazione o soffocamento dovuti allo sviluppo dei gas di fermentazione	O/P: Durante le operazioni di ossigenazione evitare l'avvicinamento delle persone alle vasche. T: Garantire sulle vasche un'abbondante ventilazione e ricambio d'aria (ad esclusione delle vasche in cui avviene la captazione produttiva del gas. Qui l'avvicinamento delle persone deve avvenire solo previa misurazione del tenore di ossigeno e con protezione delle vie respiratorie)
Manovre di organi di intercettazione dislocati in luoghi ristretti – cunicoli, nicchie, pozzetti	Presenza di gas tossici	T: Evitare in sede costruttiva la dislocazione di organi di manovra in luoghi ristretti e non ventilati. T: In presenza di strutture poste a livelli diversi e collegate tra loro da canalizzazioni per la movimentazione dei liquami, tenere presente la tendenza naturale dei gas a risalire (es. ammoniaca nei ricoveri suini) o a ristagnare verso il basso (es. idrogeno solforato nei liquami bovini). O/P: Eseguire le manovre dotati di protezione delle vie respiratorie, garantendo la presenza di un secondo operatore in grado di prestare soccorso. F/I: Formazione del personale Nota: Nella gestione dei reflui si possono sviluppare gas tossici in grado di causare incidenti molto gravi o letali; infatti nel tempo si sono verificati numerosi infortuni mortali. Le vasche di liquami si possono configurare come rientranti nella categoria "Ambienti sospetti di inquinamento o confinati" di cui al DPR 177/2011 e al D.Lgs. 181/2088 all. IV P. 3.

Operazioni di pulizia, manutenzione o riparazione in prossimità dei liquami, anche in vasche parzialmente vuote	Presenza di gas asfissianti	T: Prima di autorizzare i lavori valutare attentamente i rischi tenendo presente la differente densità dei gas. Prevedere accesso di operatore dotato di rilevatore di ossigeno e protezione delle vie respiratorie. Accedere solo con operatore dotato di imbracatura e in presenza di un sistema di recupero sicuramente efficiente e di operatore addestrato. F/I: Formazione e addestramento del personale
	Possibile presenza di atmosfere esplosive	T: Valutazione del rischio da atmosfere esplosive; Verificare l' idoneità degli impianti elettrici eventualmente presenti ad operare in zona Atex. Non introdurre inneschi. F/I: Formazione del personale
Operazioni varie a contatto con le deiezioni animali	Rischio biologico	T: Disponibilità ed uso di servizi igienici, docce e spogliatoi, con acqua calda e fredda O/P: Scrupolosa pulizia dei luoghi di lavoro e dei locali accessori. DPI: Utilizzo di indumenti protettivi (tute protettive, occhiali) S.S.: Sorveglianza sanitaria
Utilizzo delle macchine (Pompe, separatori, sistemi di trasmissione del moto) con possibili zone di intrappolamento	Contatto accidentale con organi lavoratori o di trasmissione del moto	O/P: Non intervenire senza aver fermato la macchina o disattivato la sua fonte di energia ed aver scaricato le eventuali energie residue. F/I: Il personale deve essere formato ed addestrato all'uso delle macchine, verificando il rispetto delle procedure aziendali DPI: Utilizzare calzature di sicurezza, guanti, e maschere antipolvere ed occhiali in caso di necessità
Pulizia delle stalle con: ruspette o raschiatori meccanici	Contatti con organi meccanici in movimento lento	T: Dislocare gli interruttori di comando delle ruspette in prossimità degli ingressi nei recinti. O/P: Indicazione di spegnere la macchina al momento dell'accesso al recinto (anche se ferma, avvio temporizzato). T: Eliminare i possibili punti di intrappolamento con interventi edilizi DPI: Indossare sempre stivali di sicurezza con suola antiscivolo.
	Caduta in vasca	T: Prevedere sistemazioni delle zone di recapito in vasca che non consentano la caduta in vasca di una persona priva di sensi (sospinta dalla ruspetta).
Pulizia con trattore con pala	Rischio di investimento di persone	O/P: Evitare la presenza di persone a terra durante le operazioni di pulizia effettuate con la trattore T: Per gli aspetti di sicurezza dei trattori fare riferimento allo strumento di supporto 2.1 "Trattore");
Pulizia con idropulitrice	Getti di acqua ad alta pressione e temperatura elevata	T: Utilizzare e mantenere l'idropulitrice perfettamente efficiente, verificando le valvole di sicurezza e la funzionalità di tutti i pressostati e termostati. O/P: Prevedere procedura di utilizzo, con attenzione alle fasi di guasto o malfunzionamento. O/P: Non operare mai in presenza di altre persone a terra o con due macchine contemporaneamente. DPI: Tuta protettiva impermeabile, protezione degli occhi e del volto, protezione della testa, calzature antiscivolo F/I: Effettuare formazione specifica
	Rischio biologico	

(1): T= Misure Tecniche; O/P= Misure Organizzative o Procedurali; F/I= Formazione Informazione; DPI= Dispositivi di Protezione Individuale; SS= Sorveglianza Sanitaria

Sanzioni e modalità di estinzione

D. Lgs. 758/94

Responsabilità penale = personale

Violazione di norma = Sanzione (penale/amministrativa)

Verbale di prescrizione = Evidenza della violazione + specifica fattispecie + prescrizione + tempo di adeguamento (eventuale proroga) + verifica ottemperanza (entro 2 mesi dalla scadenza) + verifica positiva (ammissione al pagamento sanzione) + Rapporto alla AG per archiviazione

Se la verifica è negativa non ammissione al pagamento sanzione

(sequestro?) + Rapporto alla AG per apertura procedura penale.

Può seguire da parte della AG: Decreto Penale di condanna (sanzione maggiorata) se vi è opposizione segue rinvio a giudizio e avvio del procedimento penale (processo)

Sanzioni e modalità di estinzione

D. Lgs. 758/94

Se la/le violazioni vengono rilevate nell'ambito di una indagine di infortunio (mortale/lesioni gravi o gravissime), per le specifiche violazioni si applica la procedura D.Lgs. 758/94 ma in caso le stesse siano in nesso di causa con l'evento infortunio vi è il rinvio a giudizio per violazione degli artt. 589 o 590 del C.P.